



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 3641 del 28/05/2021

Oggetto: Divieto di vendita e di consumo in luoghi pubblici di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro dalle ore 18:00 del 28/05/2021 alle ore 07:00 del 31/05/2021

Premesso che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, nel valutare le condizioni di sicurezza pubblica della città, è stata rappresentata l'esigenza di vietare la vendita e l'utilizzo di contenitori di vetro per le bevande, nelle zone in cui, nei fine settimana, si verificano particolari assembramenti;

Considerato che, tenuto conto dell'allentamento dei divieti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, delle criticità riscontrate nell'ultimo fine settimana e dell'esigenza di assicurare, nel quadro generale di tutela delle primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di idonee misure di sicurezza, nei luoghi dove si registrano notoriamente maggiori e più frequenti fenomeni di affollamento (luoghi della c.d. "movida"), risulta necessaria l'adozione di un'ordinanza sindacale che vieti la vendita di sostanze alcoliche ed analcoliche in bottiglia o altri contenitori di vetro, nel periodo compreso tra le ore 18:00 di venerdì 28 maggio 2021 e le ore 07:00 di lunedì 31 maggio 2021;

Visto il Regolamento di "Polizia urbana per la civile convivenza in città" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 11/06/2019;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, al fine di prevenire efficacemente possibili pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenute presenti le ragioni di pubblico interesse necessarie per emanare un atto idoneo a prevenire ed a limitare il manifestarsi di situazioni di pericolo, di insicurezza e di turbativa del decoro urbano;

Dato atto che, stante l'urgenza, non è stata data notizia di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista La Legge n. 29 del 13 marzo 2021, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021",

Visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";

Visto il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista la Delibera del Consiglio Dei Ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto-legge del 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria contenenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto l'art. 6 del Decreto Legge n. 117 del 03/08/2007, convertito, con modificazioni, il Legge n. 160 del 02/10/2007 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Visto il D.M. del 05/08/2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione";

Visto l'art. 7 *bis* del d. lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 16, comma 2, della legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, nel periodo compreso tra le **ore 18:00 di venerdì 28 maggio 2021 e le ore 07:00 di lunedì 31 maggio 2021:**

1. Ai titolari di esercizi commerciali ed ai titolari di distributori automatici (*ex d. lgs. 114/98*) il divieto di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro lungo tutto il lungomare cittadino e vie adiacenti nonché in Piazza Umberto e via adiacenti;
2. Ai titolari di pubblici esercizi e circoli privati, il divieto di somministrazione da asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro lungo tutto il lungomare cittadino e vie adiacenti nonché in Piazza Umberto e via adiacenti;
3. Di fare obbligo ai titolari di esercizi di somministrazione di bevande da asporto, con sede nelle predette località cittadine, di utilizzare materiali monouso biodegradabili e compostabili.
4. Ai fruitori delle predette aree pubbliche (lungomare cittadino e vie adiacenti nonché in Piazza Umberto e via adiacenti), il divieto di detenere e/o consumare bevande alcoliche ed analcoliche sulle predette aree, in contenitori di vetro;

AVVERTE CHE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 *bis* del d. lgs. n. 267/2000, stabilita in € 25,00. Tale sanzione amministrativa è elevata alla somma massima, pari ad € 500,00 se la violazione è commessa da titolari di pubblici esercizi, circoli privati, distributori automatici, esercizi commerciali.
2. Ai sensi delle norme vigenti trovano altresì applicazione le seguenti sanzioni amministrative specifiche:
 - a) I titolari e i gestori muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii., ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da Enti o da Associazioni: divieto di somministrazione e vendita alcolici e super alcolici dalle ore 3:00 alle ore 6:00 del mattino. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a 20.000 (art. 6, comma 2, d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2007);
 - b) Distributori automatici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici alle 24:00 alle 7:00. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a 30.000 e confisca della merce delle

attrezzature utilizzate (art. 14 *bis* della legge n. 125/2001 e ss.mm.ii.);

c) Esercizi di vicinato (negozi): divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24:00 alle 6:00. In caso di violazione, sanzione amministrativa da € 5.000 a 20.000 (art. 6, comma 2 *bis*, d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2007).

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del 2 ottobre 2007, secondo inciso, "Qualora siano contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2 *bis* e 2 *quinques*, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente".

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Crotona ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crotona, viene trasmesso alla Questura di Crotona, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Crotona, al Comando provinciale della Guardia di finanza di Crotona, alla Polizia municipale, al Comando VV. FF., alla Centrale operativa 118, all'Ufficio stampa del Comune di Crotona, alla Camera di commercio, alla Confcommercio, alla Confartigianato, alla Confesercenti, alla CNA.

Il personale del Comando di Polizia municipale è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

Contro il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

È FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Responsabile del procedimento

f.to **Avv. Francesco Marano**

Il Sindaco

f.to **Ing. Vincenzo Voce**

